



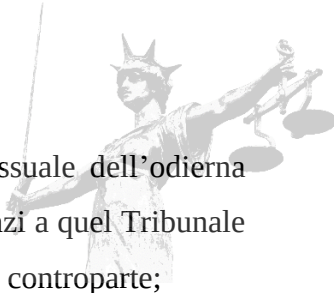
TRIBUNALE di BENEVENTO

II Sezione Civile

PROC. 1827/2024

Il G.I., a scioglimento della riserva ed esaminati gli atti;

- Premesso che con le proprie terze memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte opponente, tra l'altro, evidenziava che mentre in questo giudizio **CP_1** quale attore sostanziale, aveva eccepito la nullità della clausola compromissoria vigente, in altro precedente giudizio (R.G. n. 1780/2023 Tribunale di Benevento), *“tra le stesse parti ed avente ad oggetto sempre diritti afferenti la medesima esecuzione di lavori ed i relativi corrispettivi, eccepiva l'incompetenza del giudice Ordinario in ragione dell'esistenza della clausola compromissoria, eccezione alla quale la difesa del C.C.S. aderiva con successiva tempestiva riassunzione del procedimento dinanzi all'Arbitro indicato nello Statuto consortile, procedimento iscritto al n. R.G. ITA/2024/9, nel quale poi stranamente la stessa CP_1 non si è ancora costituita, paralizzandone così l'iter procedurale e dimostrando, con tale condotta, di avvalersi della clausola compromissoria, a secondo della propria convenienza, condotta che potrà essere valutata dall'adito Giudice, anche in relazione alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.”*;
- Rilevato che, a fronte di detta specifica contestazione (facilmente riscontrata dal G.I. con l'accesso al citato proc. 1780/2023 e già nota all'odierna parte opposta che era parte in quel giudizio), all'odierna udienza la **Parte_1** si limitava a riportarsi a tutte le ragioni già argomentate in atti in ordine all'invalidità della citata clausola compromissoria (pur dalla stessa parte invocata nel citato precedente), in particolare richiamando e depositando la sentenza n. 1975/2023 che aveva dichiarato detta invalidità;
- Evidenziato che la citata sentenza veniva emessa il 29.9.2023 nei confronti di un'altra consorziata che aveva specificamente contestato la validità della clausola compromissoria, mentre l'odierna parte opposta (come già rilevato) aveva espressamente invocato la validità della clausola compromissoria nel già citato proc. 1780/2023 conclusosi con ordinanza del 14.12.2023, con la quale questo Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza e - per l'effetto - ha revocato il decreto ingiuntivo 355/2023 (emesso, in quella sede in favore dell'odierno opponente), affermando la competenza del Tribunale Arbitrale di cui all'art. 20 dello Statuto del **Parte_2**, davanti al quale l'odierno opponente riassumeva le proprie domande;

- 
- Ritenuto, quindi, necessario dare continuità a detto comportamento processuale dell'odierna parte opposta, che dovrà – a sua volta – riassumere le proprie domande dinanzi a quel Tribunale Arbitrale, cosicchè le stesse possano essere vagliate unitamente a quelle della controparte;
 - Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, stante i rapporti di debito/credito intercorrenti tra le parti, che dovranno essere approfonditi dal Tribunale Arbitrale competente;

P.Q.M.

- 1) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in monitorio e per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo 360/2024;
- 2) Dichiarare la competenza del Tribunale Arbitrale di cui all'art. 20 dello Statuto del **Parte_2**, davanti al quale le domande vanno riassunte nei termini di legge;
- 3) Compensare le spese di giudizio della presente fase;
- 4) Dichiarare estinto il procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi.

Benevento, 13/03/2025

Il G.I.
(dott.ssa Ida Moretti)